



ATTO N. 775

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 830 del 11.7.2001)*

*“Integrazione della legge regionale 9/3/2000, n. 19 – Disciplina dei territori
montani e delle Comunità Montane e modificazione della legge regionale
2/3/1999, n. 3”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 20.7.2001*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 26.7.2001



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RECANTE: MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2000, N. 19.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11/07/2001 n. 830

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 23 del proprio Regolamento interno;

Visto l'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19;

Vista la nota del Direttore regionale alle Attività produttive 28 giugno 2001, prot. n. 29903 IV, con la quale si chiede di riproporre una modifica dell'articolo 9 della legge regionale 19/2000;

Vista la relazione illustrativa e il disegno di legge presentati dal Direttore alle risorse finanziarie, umane e strumentali avente per oggetto: "Disegno di legge recante: Modificazione e integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19";

Tenuto conto che il Comitato Legislativo ha già espresso parere favorevole su un articolo di analogo contenuto già approvato da questa Giunta con deliberazione 28 febbraio 2001, n. 180;

Ritenuto di provvedere all'adozione ai sensi dell'articolo 23 del proprio regolamento, del citato schema di disegno di legge;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di adottare l'allegato disegno di legge recante: "Modificazione e integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19", e la relazione che lo accompagna;
- 2) di incaricare l'Assessore Giampiero Bocci di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

(GCfr-DDU/nuov_delim_montane2.doc)

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modificazione e integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19".

RELAZIONE

Il presente disegno di legge contiene un articolo unico che introduce un meccanismo che consente di graduare, nel breve periodo – tre anni – gli effetti dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1 della l.r. 19/2000. Il riparto dei fondi per le spese correnti, previsto dal comma 1, dell'articolo 9 della l.r. 19/2000, si fonda, infatti, su parametri oggettivi e considera in primo luogo la montanità e poi la popolazione residente. Una parte viene attribuita in parti uguali per tener conto, comunque, di situazioni particolari come ad esempio la Valnerina che, rispetto alle Comunità montane, ha una scarsa popolazione. L'applicazione di detti parametri comporta, però, spostamenti di fondi da enti che attualmente hanno esubero di dipendenti di ruolo ad enti che ne hanno meno, con conseguenti gravi difficoltà finanziarie per i primi. Con il presente articolo, si prevede, quindi, che nel primo anno la differenza rispetto all'erogazione del 2000 sia ridotta al 30% nel secondo anno al 30% (più il 30% dell'anno precedente) ed al terzo al 40% (più il 60% dell'anno precedente), portando a pieno regime l'applicazione dei parametri previsti dalla norma più volte citata.



M. L.

Disegno di legge: "Modificazione e integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19".

Art. 1

(Integrazione art. 15 l.r. 19/2000)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della l.r. 19/2000, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del trenta per cento, del trenta per cento e del quaranta per cento, cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico."





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° 3319

Perugia,

27 FEB. 2001

Leuti. 6

Al Direttore alle Risorse
Dott. Aldo Bruni
Sede

OGGETTO: DDL "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione Umbria - Legge Finanziaria 2001";
DDL "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2001 e pluriennale 2001-2003";
DDL "Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali collegati alla manovra finanziaria 2001".

Con riferimento ai disegni di legge indicati in oggetto, consegnati *brevi manu* in data 27.02.2001, si comunica che il Comitato Legislativo, nella seduta odierna, convocata in via d'urgenza, ha espresso parere favorevole sui testi allegati, ai sensi del Regolamento regionale n° 1/2000.

Cordiali saluti.

Avv. Marco Rufini

Allegati: come nel testo

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(DDL2001/finanziarie_Montane)

Disegno di legge: Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali collegate alla manovra finanziaria 2001.

Art. 1

(Integrazioni art. 13 l.r. 9/1998)

1. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, è aggiunta la seguente:

"c bis) regolamento di organizzazione."

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 13 della l.r. 9/1998, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie locali.

1 ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) contiene anche le norme proprie del regolamento di contabilità."

Art. 2

(Integrazioni art. 110 l.r. 3/1999)

1. Dopo la lettera b), del comma 1, dell'articolo 110, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, sono aggiunte le seguenti:

"b bis) al riconoscimento del diritto a favore dei coltivatori diretti, all'esonero alla tassa di successione previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni ed integrazioni;

b ter) al riconoscimento delle agevolazioni sulla tassa di successione a favore dei coltivatori diretti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni;

b quater) al riconoscimento del diritto all'esonero del pagamento dell'I.N.V.I.M. a favore dei coltivatori diretti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 e successive modificazioni ed integrazioni;"

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 110 della l.r. 3/1999, aggiunto il seguente:

"1 bis. Le Comunità montane comunicano alla Regione, secondo modalità da definire con successivo atto amministrativo, tutte le attestazioni rilasciate ai sensi del comma 1."



Art. 3
(Integrazioni l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 108 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è aggiunto il seguente:

"Art. 108 bis

(Deroga all'art. 41, c. 2, let. a))

1. In via transitoria e a parziale deroga di quanto disposto dalla lettera a), del comma 2, dell'articolo 41, le spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa possono essere incluse nel medesimo capitolo, qualora situazioni amministrative-gestionali non siano compatibili con la norma suddetta.

2. La Giunta regionale è autorizzata all'attuazione e alla verifica di quanto disposto dal comma 1."

Art. 4
(Integrazione art. 15 l.r. 19/2000)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del venti per cento, del trenta per cento e del cinquanta per cento, cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico".



Perugia, li 19 LUG. 2001
*Per copia conforme
all'originale.*



IL DIRIGENTE